
Ordinanza commissariale 7 marzo 2003, n. 20.

"Disposizioni in materia di contributo per l'autonoma sistemazione per le popolazioni colpite dal sisma del 1997 e del 2000, ai sensi delle ordinanze del Ministro dell'interno n. 2668/1997 e delle ordinanze del Presidente del consiglio dei Ministri nn. 3260/2002, 3265/2003, nonché in materia di ordinanza commissariale 18 novembre 1997, n. 61."

(B.U.R. n. 12 del 19.03.2003)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997, recante: «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria»;

Visti, in particolare, i commi 2, 3, 5 dell'articolo 7, della predetta ordinanza recanti disposizioni per l'assegnazione di un contributo mensile ai soggetti evacuati dagli alloggi distrutti o dichiarati inagibili con ordinanza sindacale e che abbiano trovato un'autonoma sistemazione abitativa;

Visto il decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, ed in particolare, l'articolo 3, comma 7, nella parte in cui dispone che il contributo per l'autonoma sistemazione è concesso, per il periodo strettamente necessario, anche ai nuclei familiari residenti in abitazioni principali, nel caso in cui la realizzazione degli interventi di ricostruzione richieda di liberare temporaneamente l'immobile;

Rilevato che il sopracitato articolo 3, comma 7, stabilisce che il contributo per l'autonoma sistemazione viene concesso fino alla cessazione dello stato d'emergenza, fissato al 31 dicembre 2003 dal d.p.c.m. 6 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 12 dicembre 2002, n. 291;

Rilevato che con ordinanza 22 dicembre 2000, n. 3101, è stata altresì disposta l'erogazione del contributo per autonoma sistemazione quale misura urgente per fronteggiare l'evento sismico che ha colpito il territorio della provincia di Terni il giorno 16 dicembre 2000;

Visti l'articolo 10, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3076 del 3 agosto 2000, che estende il beneficio in oggetto agli esercenti le attività commerciali e artigianali, la cui sede aziendale sia stata evacuata per consentire l'esecuzione dei lavori, nonché la deliberazione di Giunta regionale n. 1009 del 13 settembre 2000, con la quale è stata data attuazione alle disposizioni contenute nella citata ordinanza ministeriale;

Richiamata la propria ordinanza n. 46 del 16 febbraio 1998 recante ad oggetto: «Disposizione per la concessione alle Comunità dei contributi previsti dal comma 5 dell'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni.»;

Richiamato l'art.7, comma 6 bis, dell'ordinanza commissariale 18 novembre 1997 n. 61;

Visto l'articolo 6, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3101 del 22 dicembre 2000, che così recita: «Il contributo per l'autonoma sistemazione non può essere concesso ai nuclei familiari dei soggetti proprietari degli alloggi evacuati decaduti dal contributo per la ricostruzione o per il recupero degli stessi o nei confronti dei quali il contributo è stato revocato oppure non abbiano rispettato i termini per la presentazione o l'integrazione dei progetti o il termine per la fine dei lavori.»;

Richiamata la propria ordinanza commissariale 19 luglio 2002, n. 78, recante disposizioni in materia di contributo per l'autonoma sistemazione;

Rilevato che:

- a) in sede di proroga del contributo per l'autonoma sistemazione per l'anno 2002, ai sensi dell'o.m. n. 3168/ 2001, non sono state ricomprese le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 16 dicembre 2000 e che versavano in stato di emergenza, ai sensi del d.p.c.m. 13 dicembre 2001;

- b) la citata omissione non è riconducibile a motivazioni concernenti lo stato di bisogno delle predette popolazioni, posto che le stesse versano in stato d'emergenza e risultano destinatarie anche per l'anno 2003, del contributo per l'autonoma sistemazione, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3265/2003;
- c) risulta opportuno e doveroso, quale azione di assistenza alle popolazioni suddette, in armonia con quanto rilevato dal Dipartimento di protezione civile con la nota del 15 gennaio 2003, accordare il contributo per l'autonoma sistemazione anche nell'anno 2002 secondo le modalità fissate dall'o.c. n.78/2002;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, 27 dicembre 2002 n. 3260 e 21 febbraio 2003, n. 3265, nelle quali i termini per usufruire dell'autonoma sistemazione per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 1997 e del 16 dicembre 2000 sono prorogati fino al 31 dicembre 2003;

ORDINA

Art. 1

(Domanda di contributo per l'autonoma sistemazione per l'anno 2003)

1. La concessione ed erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione è prorogata al 31 dicembre 2003 con l'applicazione delle norme e modalità procedurali stabilite dall'ordinanza commissariale n. 78 del 19 luglio 2002 e da quanto previsto dalla presente ordinanza.
2. Il contributo è calcolato sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare risultante dalla certificazione anagrafica riferita alla data dell'ordinanza di sgombero ovvero alla data risultante dalla dichiarazione del direttore dei lavori prevista all'art.1, comma 3, lettera b), dell'ordinanza commissariale n. 78 del 19 luglio 2002.
3. Le successive variazioni in aumento del nucleo familiare non rilevano ai fini della quantificazione del contributo.
4. Le successive variazioni in diminuzione del nucleo familiare, rilevano ai fini della quantificazione del contributo, fatta eccezione per i casi in cui nuclei familiari interessati abbiano, prima dell'avvenuta diminuzione, stipulato un contratto di locazione oppure acquistato una struttura mobile provvisoria.

Art. 2

(Ricalcolo del contributo per l'autonoma sistemazione nell'anno 2002)

1. La facoltà di ricalcolo del contributo prevista dall'articolo 4, comma 4, dell'o.c. n. 78/2002 ricomprende l'intero anno 2002, e può essere esercitata da coloro che hanno presentato la domanda di contributo entro il 31 dicembre 2002.

Art. 3

*(Interpretazione autentica dell'art.7, comma 6 bis,
dell'ordinanza commissariale 18 novembre 1997, n. 61)*

1. L'espressione «enti religiosi e morali senza fini di lucro» di cui all'art.7, comma 6 bis, dell'ordinanza commissariale 18 novembre 1997, n. 61, deve intendersi riferita anche alle cooperative edilizie, senza fini di lucro.

Art. 4

(Contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari colpiti dal sisma del 16 dicembre del 2000)

1. Fino al 31 dicembre 2003 il contributo per l'autonoma sistemazione è concesso ed erogato ai nuclei familiari della provincia di Terni colpiti dal sisma del 16 dicembre 2000.
2. Alla spesa di cui al comma 1, comprensiva dei contributi per l'anno 2002, si fa fronte con la disponibilità ed entro il limite di cui alla lett. f) dell'ordinanza commissariale n. 59 del 28 giugno 2001.